

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	ADUNANZA DEL 22/05/2009	N. 1 dell'ordine del giorno
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Oggetto: Variazione degli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti già forniti con deliberazione del 30/11/2007

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

Con la deliberazione n. 12/1 del 30/11/2007, in sostituzione dei criteri già forniti con deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, ha approvato gli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di persone su strada, in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione (art. 3 comma 6 della legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1).

Tra gli indirizzi generali, al n. 7, si prevedeva che il soggetto richiedente l'autorizzazione fornisse dimostrazione di disporre di *“autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di inalienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno.”*

Come si evince con la tabella allegata al citato D.M. 23/12/2003, con la quale sono fornite le corrispondenze degli autobus omologati ai sensi del D.M. 18/04/1977 e le classi introdotte DM 20/06/2003, il predetto indirizzo limita la possibilità di autorizzare servizi di linea in regime di concorrenza ai soli servizi sui quali sono impiegati veicoli immatricolati ad uso di terzi, per servizi di linea di tipo interurbano senza passeggeri in piedi o granturismo ovvero immatricolati per servizio di noleggio con conducente:

Uso del veicolo		Decreto ministeriale 18 aprile 1977	(*)	Decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Direttiva 2001/85/CE) e Decreto ministeriale 14 novembre 1997 (Direttiva 97/27/CE)	
				N° passeggeri > 22	N° passeggeri ≤ 22
Uso terzi	Servizi di linea	Urbano	⇒	Classe I	Classe A
		Suburbano	⇒	Classe I	Classe A
		Interurbano con passeggeri in piedi	⇒	Classe II	Classe A
		Interurbano senza passeggeri in piedi	⇒	Classe III	Classe B
		Granturismo	⇒	Classe III	Classe B
	Servizio di noleggio con conducente	Noleggio con conducente	⇒	Classe III	Classe B

Gli uffici dell'Agenzia, sulla base delle richieste di autorizzazione pervenute, hanno verificato che il predetto indirizzo generale, considerate le caratteristiche della linea e del servizio da autorizzare, avrebbe potuto essere ampliato alle classi di autobus escluse (classi I e II e classe A) senza con ciò comportare un pregiudizio alla sicurezza e regolarità dell'esercizio; peraltro, l'ampliamento dell'indirizzo, avrebbe potuto meglio rispondere ad esigenze economiche ed organizzative dei soggetti richiedenti.

L'art. 2, comma 4 del citato D.M. 23/12/2003, stabilisce che *“gli enti competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.”*

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 22/05/2009

N. 1 dell'ordine del giorno

Considerato quanto sopra e tenuto conto che, in relazione alle specifiche caratteristiche delle linee da autorizzare, la predetta limitazione potrebbe rappresentare un ostacolo al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, si ritiene opportuno sostituire il predetto indirizzo come segue:

“7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, nelle classi «A - B» o nelle classi «I, II o III» in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di inalienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno.”

Acquisito il parere del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione.

Acquisito il parere favorevole del Direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica - con la precisazione che viene reso esclusivamente per la forma giuridica adottata prescindendo, per ragioni di evidente conflitto di interessi, da valutazioni di congruità - e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di approvare in sostituzione dell'indirizzo generale n. 7 fornito con deliberazione n. 12/1 del 30/11/2007 per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di persone su strada, in regime di concorrenza, il seguente indirizzo:

“7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, nelle classi «A - B» o nelle classi «I, II o III» in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di inalienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno.”

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.